

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico



## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it  
Settore Giovanile: sgs\_tn@figctrento.it Calcio a 5: calcio5\_tn@figctrento.it  
Attività di Base: attivitabase\_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica\_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 0000773751

### Stagione Sportiva 2015/2016

## Comunicato Ufficiale N° 117 del 09 giugno 2016

### SOMMARIO

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.</b>	<b>3065</b>
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°354 - CU FIGC DAL N. 408/A AL 414/A - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	3065
1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°359 - CU 418/A FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	3076
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°353 - SPAREGGI SECONDE ECCELLENZA - SECONDO TURNO ANDATA	3078
1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°355 - CU BEACH SOCCER	3078
1.5 COMUNICATO UFFICIALE N°356 - CU 415/A FIGC - ABBR. TERM. G.S. 2016/2017	3078
1.6 COMUNICATO UFFICIALE N°357 - CU 416/A FIGC – ABBR. TERM. G.S. COPPA ITALIA DILETT. 2016/2017	3078
1.7 COMUNICATO UFFICIALE N°358 - CU 417/A FIGC - ABBR. TERM. G.S. CAMPIONATO JUN. DILETT. 2016/2017	3078
<b>2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE</b>	<b>3079</b>
2.1 GARE	3079
2.2 GIUSTIZIA SPORTIVA	3080
<b>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO</b>	<b>3081</b>
3.1 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA	3081
3.2 CAMPIONATO AMATORI 2015/2016 – ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE	3082
3.3 COPPA REGIONE AMATORI 2015/2016 – ASSEGNAZIONE COPPA REGIONALE	3082
3.4 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15	3082
3.5 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20	3082
3.6 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)	3082
3.7 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 NOIF)	3083
3.8 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE	3084
3.9 SVINCOLO PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F.	3084
3.10 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.	3084
3.11 COMUNICAZIONI DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO - 50° FONDAZIONE AIAC	3085

<b>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO</b>	<b>3086</b>
4.1 FESTE FINALI "FAIR PLAY 2016" E "PROVINCIALI" - CATEGORIA ESORDIENTI	3086
<b>5. GARE</b>	<b>3087</b>
5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	3087
5.2 RISULTATI GARE	3087
<b>6. GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>3089</b>
6.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	3089
6.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA "55^ EDIZIONE DEL TORNEO DELLE REGIONI"	3091
6.3 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	3092

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

### 1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°354 - CU FIGC DAL N. 408/A AL 414/A - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 408/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. CORRADO RIZZOLINI, GIUSEPPE MESSINEO, GIANFRANCO CENSI e della società A.C.D. FIDENZA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO RIZZOLINI, Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. FIDENZA S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver, al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GIUSEPPE MESSINEO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 8 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna:

- A.C.D. Fidenza – Formigine del 06.09.2015;
- Pallavicino - A.C.D. Fidenza del 13.09.2015;
- A.C.D. Fidenza – V. Carpaneto del 20.09.2015;
- Fiorano – A.C.D. Fidenza del 23.09.2015;
- Casalgradese – A.C.D. Fidenza del 27.09.2015;
- A.C.D. Fidenza – Brescello del 30.09.2015;
- Bagnolese - A.C.D. Fidenza del 07.10. 2015;
- A.C.D. Fidenza – Luzzara del 11.10. 2015);

GIUSEPPE MESSINEO, nato in data 23/02/1993, calciatore, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver preso parte a n. 8 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna: A.C.D. Fidenza – Formigine del 06.09.2015; Pallavicino - A.C.D. Fidenza del 13.09.2015; A.C.D. Fidenza – V. Carpaneto del 20.09.2015; Fiorano – A.C.D. Fidenza del 23.09.2015; Casalgradese – A.C.D. Fidenza del 27.09.2015; A.C.D. Fidenza – Brescello del 30.09.2015; Bagnolese - A.C.D. Fidenza del 07.10. 2015; A.C.D. Fidenza – Luzzara del 11.10. 2015, nelle fila della A.C.D. FIDENZA senza averne titolo perché al momento della commissione dei fatti non tesserato e di conseguenza senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Condotta tanto più grave per aver il calciatore rivestito il ruolo di Capitano in n. 7 gare;

GIANFRANCO CENSI, Dirigente Accompagnatore della Società A.C.D. FIDENZA S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 7 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto al momento della commissione dei fatti non tesserato, il calciatore GIUSEPPE MESSINEO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla citate gare

senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

A.C.D. FIDENZA S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Corrado Rizzolini, dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale Gianfranco Censi e dal calciatore Giuseppe Messineo;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. CORRADO RIZZOLINI, in proprio e in qualità di Presidente nell'interesse della società A.C.D. FIDENZA S.r.l. e dai Sigg. GIUSEPPE MESSINEO e GIANFRANCO CENSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. CORRADO RIZZOLINI, 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. GIANFRANCO CENSI, 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. GIUSEPPE MESSINEO ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società A.C.D. FIDENZA S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245<sup>9</sup>

## COMUNICATO UFFICIALE N.409/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Franco FEDELI, del Sig. Gennaro ISAIA e della società F.C. RIETI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco FEDELI, all'epoca dei fatti Presidente della F.C. RIETI S.R.L., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato "Giocando Scampagnando", nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice -la A.S.D. SPORTING RIETI, la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c);

Gennaro ISAIA, all'epoca dei fatti Tecnico Responsabile Scuola Calcio, nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la F.C. RIETI S.R.L., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato "Giocando Scampagnando", nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice -la A.S.D. SPORTING RIETI, la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c);

F.C. RIETI S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FEDELI, dal Sig. Gennaro ISAIA e dal Sig. Riccardo CURCI, in qualità di Presidente e legale rappresentante per conto della società F.C. RIETI S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione per il sig. Franco FEDELI, di giorni 60 (sessanta) di inibizione per il sig. Gennaro ISAIA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C. RIETI S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245<sup>o</sup>

## COMUNICATO UFFICIALE N. 410/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1023 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca DEFENDI e della società USD CASTION BL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA DEFENDI, calciatore tesserato per la U.S.D. CASTION BL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicamente reso espressioni lesive della classe arbitrale;

USD CASTION BL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nella quale il DEFENDI ricopre la carica di calciatore tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca DEFENDI e dal Sig. Flavio Battiston in qualità di Presidente e Legale Rappresentante nell'interesse della società USD CASTION BL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di squalifica per il sig. Luca DEFENDI e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASTION BL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 411/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. Angelo SANDRI, Renzo Osvaldo Mario ASARO, Salvatore MANNONE e della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SANDRI, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, paragrafo 1) del 7 ottobre 2013 e con Comunicato Ufficiale n. 1 punto 14) del 1° luglio 2014, per avere il predetto, quale tecnico della società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - all'epoca dei fatti partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Sicilia - pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, un premio di tesseramento di euro 10.800,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00 e per la stagione sportiva 2014/2015, un premio di tesseramento di euro 9.600,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00;

Renzo Osvaldo Mario ASARO, Presidente e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2013/2014, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento ai Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, punto 1) del 7 ottobre 2013, per avere pattuito, il 23 agosto 2013, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2013/2014, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 10.800,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa;

Salvatore MANNONE, Amministratore delegato e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2014/2015, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento al Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2014, per avere pattuito, il 22 agosto 2014, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2014/2015, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 9.600,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa;

S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano i predetti soggetti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Angelo SANDRI, dal Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, dal Sig. Salvatore MANNONE e dal Sig. Giuseppe OCCHIPINTI in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante nell'interesse della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;



- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Angelo SANDRI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MANNONE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 412/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 883 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. AMAL OUALID, del Sig. SEBASTIANO TRIVELLIN e della società ACNOVE STEFANI CONSULTING, avente ad oggetto la seguente condotta:

Amal OUALID, calciatore, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che *"le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva"*, per aver giocato in posizione irregolare di tesseramento durante la gara SERATICENSE – ACNOVE STEFANI CONSULTING del 10.01.2016, in quanto la Società ACNOVE STEFANI CONSULTING aveva già avuto in prestito nella corrente stagione sportiva il numero massimo di otto calciatori previsti dall'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D.;

Sebastiano TRIVELLIN, Presidente della società ACNOVE STEFANI CONSULTING, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che *"le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva"*, per aver consentito, in occasione della gara SARATICENSE – ACNOVAS TEFANI CONSULTING del 10.01.2016, l'utilizzo in posizione irregolare di tesseramento del calciatore Amal OUALID, in quanto la società ACNOVE STAFANI CONSULTING aveva già avuto in prestito nella corrente stagione sportiva il numero massimo di otto calciatori previsti dall'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D.;

ACNOVE STEFANI CONSULTING, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amal OUALID e dal Sig. Sebastiano TRIVELLIN per proprio conto e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ACNOVE STEFANI CONSULTING;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Amal OUALID, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano TRIVELLIN e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Corrente Campionato di

competenza Veneto e di euro 100,00 di ammenda per la società ACNOVE STEFANI CONSULTING;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 413/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 644 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Michele ARTEDINO e della società USD NUORESE CALCIO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ARTEDINO, Presidente della USD Nuorese Calcio 1930, per aver stipulato con il calciatore Ferrara Fabio, accordi economici relativi alle prestazioni sportive dello stesso, incrementi la stagione sportiva 15-16, senza l'utilizzazione degli appositi moduli e quindi in violazione delle prescrizioni formali previste dall'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed inoltre per aver consentito che il calciatore suddetto venisse posto fuori rosa ed allontanato dalla società, in costanza di tesseramento ed in mancanza di contestazioni formali, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 4 delle NOIF ed all'art. 91, commi 1 e 2 delle NOIF;

USD NUORESE CALCIO 1930, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta del Sig. Michele ARTEDINO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ARTEDINO per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell'interesse della società USD NUORESE CALCIO 1930;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il sig. Michele ARTEDINO e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società USD NUORESE CALCIO 1930;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 414/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO TORTORA e della società A.C.D. MASERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO TORTORA, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore della società F.C.D. SPORT BELLINZAGO, oggi tesserato in qualità di Direttore Tecnico e Dirigente della A.C.D. MASERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. ed all'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver esercitato l'attività di allenatore, non abilitato, della società di calcio femminile A.C.D. MASERA, militante nel Campionato di Serie D femminile, nella stagione sportiva 2014/2015, pur essendo tesserato quale calciatore per la società F.C.D. SPORT BELLINZAGO;

A.C.D. MASERA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nei cui confronti o nel cui interesse era stata indebitamente prestata l'attività di allenatore da parte del Sig. Tortora;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. ROBERTO TORTORA e dalla società A.C.D. MASERA in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Gianfranco Gamba;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. ROBERTO TORTORA e di euro 200,00 di ammenda per la società A.C.D. MASERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## 1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°359 - CU 418/A FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

### COMUNICATO UFFICIALE N. 418/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pf 15/16 adottato nei confronti della Sig.ra Anna Natalina COSTIGLIOLA, del Sig. Carmine ENNIO e della società ASD PRO CALCIO BACOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NATALINA COSTIGLIOLA, nella sua qualità di Presidente della ASD PRO CALCIO BACOLI, ed in quanto tale responsabile delle condotte della stessa società per il rapporto di immedesimazione organica, consentiva e comunque non impediva che in più occasioni, nel pubblicizzare eventi sportivi e precisamente gli incontri di calcio avvenuti il 14 ottobre 2015 contro la REAL GRUMESE ed il 18 ottobre 2015 contro la C. CASALNUOVESE, in luogo della denominazione ufficiale con la quale la società risultava registrata presso la FIGC, venisse utilizzata, su apposite locandine, quella "BACOLI SIBILLA MILLE9CENTO25" creando così confusione con la denominazione ufficiale di altra società denominata SSD SIBILLA SOCCER ARL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 17 delle NOIF;

CARMINE ENNIO, in qualità di dirigente della ASD PRO CALCIO BACOLI o comunque quale persona svolgente attività nell'interesse della stessa società ai sensi del comma 5 dell'art. 1 bis del CGS, con l'incarico di curare la comunicazione delle attività sportive della stessa, in più occasioni, nel pubblicizzare gli incontri di calcio del 14 ottobre 2015 contro la REAL GRUMESE e del 18 ottobre 2015 contro la C. CASALNUOVESE, in luogo della denominazione ufficiale con la quale la società risultava registrata presso la FIGC, utilizzava su apposite locandine pubblicitarie, quella di "BACOLI SIBILLA MILLE9CENTO25", creando così confusione con la denominazione ufficiale di altra società denominata SSD SIBILLA SOCCER ARL, violando così i principi di lealtà, correttezza e probità nonché l'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 17 delle NOIF. Inoltre il predetto, benché regolarmente citato per essere sentito innanzi al collaboratore della Procura Federale in data 3 febbraio 2016 e in data 10 febbraio 2016, non si presentava senza documentare alcuna giustificazione impeditiva della presentazione e ciò in violazione del comma 3 del citato art. 1 bis del CGS;

ASD PRO CALCIO BACOLI, per responsabilità diretta (in relazione alla condotta della Sig.ra COSTIGLIOLA) ed oggettiva (in relazione alla condotta del Sig. ENNIO) in quanto società alla quale appartenevano i menzionati tesserati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna Natalina COSTIGLIOLA in proprio e, in qualità Presidente, nell'interesse della società ASD PRO CALCIO BACOLI, e dal Sig. Carmine ENNIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per la Sig.ra Anna Natalina COSTIGLIOLA, giorni 80 (ottanta) di inibizione per il Sig. Carmine ENNIO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PRO CALCIO BACOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

**1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°353 - SPAREGGI SECONDE ECCELLENZA - SECONDO TURNO ANDATA**

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2252093>

**1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°355 - CU BEACH SOCCER**

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2253203>

**1.5 COMUNICATO UFFICIALE N°356 - CU 415/A FIGC - ABBR. TERM. G.S. 2016/2017**

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2254019>

**1.6 COMUNICATO UFFICIALE N°357 - CU 416/A FIGC – ABBR. TERM. G.S. COPPA ITALIA DILETT. 2016/2017**

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2254071>

**1.7 COMUNICATO UFFICIALE N°358 - CU 417/A FIGC - ABBR. TERM. G.S. CAMPIONATO JUNIORES DILETT. 2016/2017**

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2254076>

---



## 2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

### 2.1 GARE

#### FINALE – COPPA REGIONE GIOVANISSIMI

Le Finali di Coppa Regione Allievi e Giovanissimi si svolgeranno domenica 12/06/2016 presso l'impianto sportivo Pfarrhof – Maso della Pieve di Bolzano.

**Ore 09.00    BRIXEN    - BOZNER    Domenica 12/06/16    a Bolzano/Pfarrhof Sint.**

In caso di parità al termine delle partite (35' per ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi supplementari di 10' cadauno. Nell'eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da normativa vigente.

#### FINALE – COPPA REGIONE ALLIEVI

Le Finali di Coppa Regione Allievi e Giovanissimi si svolgeranno domenica 12/06/2016 presso l'impianto sportivo Pfarrhof – Maso della Pieve di Bolzano.

**Ore 11.00    BRIXEN    - ARCO 1895    Domenica 12/06/16    a Bolzano/Pfarrhof Sint.**

In caso di parità al termine delle partite (40' per ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi supplementari di 10' cadauno. Nell'eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da normativa vigente.

**SI RICORDA ALLE SOCIETÀ L'OBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE GARE DI COPPA.**

### RISULTATI GARE

#### **COPPA REGIONE ALLIEVI**

##### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE / HALBFINALE 1			SEMIFINALE / HALBFINALE 2		
TRAMIN FUSSBALL	- <u>BRIXEN</u>	0 - 1	<u>ARCO 1895</u>	- VIRTUS DON BOSCO	2 - 1

#### **COPPA REGIONE GIOVANISSIMI**

##### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE / HALBFINALE 1			SEMIFINALE / HALBFINALE 2		
<u>BRIXEN</u>	- TRENTO S.C.S.D.	2 - 1	<u>BOZNER</u>	- FERSINA PERGINESE	2 - 1

### **LE SOCIETÀ SOTTOLINEATE SI SONO QUALIFICATE PER LA FINALE**

#### **LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO**

- |   |  |
|---|--|
| A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                | K RECUPERO PROGRAMMATO                       |
| B SOSPESA PRIMO TEMPO                               | M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITÀ DI CAMPO |
| D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI              | R RAPPORTO NON PERVENUTO                     |
| F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE | U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                |
| G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      | W GARA RINVIATA PER ACCORDO                  |
| H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI | Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI           |
| I SOSPESA SECONDO TEMPO                             |  |

## **2.2 GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dai collaboratori Spinelli Lorenzo e Eschgfäller Robert e dal rappresentante A.I.A. Toccoli Michele, nella seduta del 09/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **COPPA REGIONE ALLIEVI**

#### **GARE DEL 8/ 6/2016**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. (II INFR)**

EL HADDADI NADIR (ARCO 1895)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)**

ETTAHIRI SOUFIANE (ARCO 1895)

MAIR MAXIMILIAN (BRIXEN)

TRIULZI GIANCARLO MARIA (BRIXEN)

DALFOVO ALEX (BRIXEN)

PAVAN MANUEL (BRIXEN)

MORELLATO CRISTIANO (VIRTUS DON BOSCO)

### **COPPA REGIONE GIOVANISSIMI**

#### **GARE DEL 8/ 6/2016**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)**

DALLEGRAVE SIMONE (BRIXEN)

STEINHAUSER PATRICK (BRIXEN)

BATTISTI NICOLA (TRENTO S.C.S.D.)

DI BELLO MATTIA (BRIXEN)

XAUSA MICHELE (FERSINA PERGINESE)

CELFEZA ALESSIO (TRENTO S.C.S.D.)

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO**

#### **3.1 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

##### **ABBINAMENTI SQUADRE VINCENTI PLAY-OFF DI GIRONE**

##### **PROGRAMMAZIONE GARE - DOMENICA 12 GIUGNO 2016**

###### **GARA 1**

Ore 17.00 A.S.D. CAURIOL - U.S. ISERA a TN Talamo sint.

###### **GARA 2**

Ore 17.00 A.C. LEDRENSE - F.C. MEZZOCORONA a TN Mattarello sint.

##### **MODALITÀ TECNICHE**

**Gara Unica:** sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come previsto dalla vigente normativa F.I.G.C. La **Società prima menzionata** dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta della Forza Pubblica.

**Le squadre vincenti saranno promosse al Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2016 2017.**

Le squadre perdenti lo spareggio di Domenica 12 Giugno 2016 si incontreranno in gara unica per stabilire una graduatoria di merito per eventuali ripescaggi come sotto riportato.

##### **MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016**

Ore 20.30 Perdente Gara 1 - Perdente Gara 2 TN Via Olmi sint.

##### **MODALITÀ TECNICHE**

**Gara Unica:** sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come previsto dalla vigente normativa F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta della Forza Pubblica.

##### **DISCIPLINA SPORTIVA**

Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate. Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato.

##### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

###### a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

###### b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva d'Appello territoriale:

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d'Appello territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

**I RISULTATI DELLE GARE DI PLAY OFF DI SECONDA CATEGORIA DEL 08 GIUGNO 2016 CON LE RELATIVE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, SARANNO PUBBLICATI SUL C.U. N° 118 DI DATA 10/06/2016.**

**3.2 CAMPIONATO AMATORI 2015/2016 – ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE**

**CALENDARIO ORARIO GARA DI FINALE DEL 11 GIUGNO 2016**

Ore 19.00 AMICI CALCIO BORGIO - MULTIGEST Sabato a TN/Melta Sint.

**MODALITÀ TECNICHE**

Qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15' minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. . La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli obblighi che competono, giusto quanto previsto dall'art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C..

Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle Autorità competenti.

**3.3 COPPA REGIONE AMATORI 2015/2016 – ASSEGNAZIONE COPPA REGIONALE**

**CALENDARIO ORARIO GARA DI FINALE DEL 10 GIUGNO 2016**

Ore 20.30 BASSA ANAUNIA - ROMANIA TRENTO Venerdì a TN/Mattarello Sint.

**MODALITÀ TECNICHE**

Qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15' minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. . La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli obblighi che competono, giusto quanto previsto dall'art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C..

Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle Autorità competenti.

**3.4 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15**

Con riferimento all'art. 15 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che, per la stagione sportiva 2015/2016, le istanze e le relative documentazioni devono pervenire presso il C.P.A. di Trento entro il

**30 GIUGNO 2016**

**3.5 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20**

Con riferimento agli artt. 17, 18, 20 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che la scadenza entro la quale devono pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le istanze e la documentazione richiesta, è fissata per

**LUNEDI' 20 GIUGNO 2016 ORE 18.00**

**3.6 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)**

Si comunica che, **potranno avvalersi** del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il **25° anno di età**.

A norma di quanto stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti interessate, **Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza**, nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2016**, a mezzo raccomandata o telegramma.

**Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra Società.**

Per opportuna conoscenza si riporta l'articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età.

#### **Art. 32 bis**

##### **Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza**

- 1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
- 2) Le istanze, **da inviare**, a pena di decadenza nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 15 luglio** di ciascun anno, **a mezzo lettera raccomandata o telegramma**, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire** al Comitato o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio** di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
- 3) ....Omissis...

### **3.7 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 NOIF)**

Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per richiedere od opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l'art. 109 delle N.O.I.F.:

#### **Art. 109**

##### **Svincolo per inattività del calciatore**

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **entro il 15 giugno** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". **La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.**
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

### **3.8 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE**

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì che gli infortuni verificatisi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento assicurativo.

### **3.9 SVINCOLO PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F.**

L'Ufficio Tesseramento del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, alla data del 07/06/2016, ha provveduto a registrare gli svincoli per accordo stipulati tra calciatori e società, depositati o inviati presso il C.P.A. per la corrente stagione sportiva 2015/2016 dei seguenti calciatori:

#### **SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.**

<b>CODICE</b>	<b>COGNOME NOME</b>	<b>DT.NASCITA</b>	<b>SOCIETA</b>
4.311.120	SERRANO RICCARDO	31/01/1993	940.850 A.C. TRENTO S.C.S.D.

Lo svincolo dei calciatori sopra elencati avverrà a far data dal 1° luglio 2016.

Si ricorda che lo "Svincolo per Accordo" potrà essere sottoscritto durante tutta la stagione sportiva 2015/2016, fino al 30/06/2016, purché depositato entro venti giorni dalla sua stipulazione.

### **3.10 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.**

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società:

<b>ALENSE</b>	<b>ANAUNE VALLE DI NON</b>	<b>AVIO CALCIO</b>	<b>BERSNTOL</b>
<b>BORGO</b>	<b>CALCIO BLEGGIO</b>	<b>CIVEZZANO SPORT</b>	<b>DOLOMITICA</b>
<b>MONTEVACCINO</b>	<b>MONTI PALLIDI</b>	<b>MORI S. STEFANO</b>	<b>ORTIGARALEFRE</b>
<b>POL. OLTREFERSINA</b>	<b>PRIMIERO</b>	<b>RIVA DEL GARDA</b>	<b>ROTALIANA</b>
<b>ROVERETO</b>	<b>SACRA FAMIGLIA</b>	<b>SOLANDRA</b>	<b>VALLAGARINA</b>

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali).

### 3.11 COMUNICAZIONI DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO - 50° FONDAZIONE AIAC

Su richiesta dell'AIAC Regionale si ritiene di far cosa gradita alle Società e ai Tesserati riportare l'informazione inerente al 50° anno di fondazione dell'AIAC e alla manifestazione connessa.

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio - AIAC Territoriale Trentino Alto Adige - organizza un importante Evento rivolto ad allenatori e non, per festeggiare il 50° anniversario dalla fondazione, al quale parteciperanno importanti e graditi ospiti.

*Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Fußballtrainer-Vereinigung "Associazione Italiana Allenatori Calcio" organisiert die Vereinigung AIAC Trentino-Südtirol ein Sportevent, bei dem alle Trainer und Fußballfreunde eingeladen sind. Es werden auch viele andere wichtige Gäste dabei sein.*



#### **Programma des 18 Juni 2016**

Beginn 14:00 bis 18:00 zirka.

Ort : Sportzone Pfarrhofstrasse 11 - Bozen

Einführung durch Florio Maran:

#### **Mario Vossen** Scouting Chef-Koordinator **Borussia Mönchengladbach**

- Vorstellung Ihrer Person,
- Ihrer Aufgaben beim Verein;
- die Art und Weise, wie Ihr Verein die Fußballspieler selektiert auswählt, bzw. mit welchen Kriterien,

**Lars Tiefenhoff** Jugendcheftrainer bei Borussia

Zu behandelnde Themen:

Was soll man bei einem Zehnjährigen fördern?  
Übungen

Was soll man bei einem 15-Jährigen fördern?  
Übungen

Hauptaufgaben des Trainers der Altersklasse  
10- und 15-Jährige

Dynamische Techniken: wo und wie einsetzen?

Übungen



#### **Programma del 18 Giugno 2016**

Inizio ore 14:00 termine 18:00 circa.

Luogo: Zona Sportiva Pfarrhof  
Via Maso della Pieve 11 - Bolzano

Presentazione del presidente Florio Maran :

#### **Mario Vossen** capo coordinatore Scouting **Borussia Mönchengladbach**

- presentazione della sua persona
- i suoi compiti nella società;
- come la sua società seleziona i calciatori, con quali criteri,

**Lars Tiefenhoff** capo allenatore del settore giovanile del Borussia

Temi che verranno trattati:

Cosa bisogna cercare di promuovere-sviluppare in un bambino di 10 anni?  
Esercitazioni

Cosa bisogna cercare di promuovere-sviluppare in un bambino di 15 anni?  
Esercitazioni

Compiti principali di un allenatore under  
10/15?

Tecnica dinamica : dove si può inserirla e come?

Esercitazioni

## **4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO**

### **4.1 FESTE FINALI "FAIR PLAY 2016" E "PROVINCIALI" - CATEGORIA ESORDIENTI**

Sulla base dell'esito dei triangolari di semifinale, le feste finali delle manifestazioni "Fair Play 2016" e Provinciali proseguono con le seguenti modalità

#### **FESTA FINALE "FAIR PLAY 2016"**

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale **venerdì 10 giugno 2016** sul campo in sintetico del centro sportivo di **Trento/Talamo**, con inizio gara alle **ore 18,00**, secondo la seguente programmazione:

Gara 1 ore 18.00	Virtus - Oltrefersina
Gara 2 ore 18.40	San Rocco – Perdente Gara 1
Gara 3 ore 19.20	San Rocco - Vincente Gara 1

#### **MODALITÀ DEL TRIANGOLARI**

Ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell'ordine indicato.

**Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti.** Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo mini-tempo, tranne che per validi motivi di salute.

Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul C.U. n. 1 **ad esclusione del calcolo del punteggio gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate.**

Nell'eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di rigore, **unicamente** per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro (la perdente rimane in campo).

Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara.

La graduatoria del triangolare verrà stabilita mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.

Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà conto nell'ordine:

1. della migliore differenza reti;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.

**LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DEL TORNEO FAIR PLAY SARA' A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO.**

#### **FESTA FINALE PROVINCIALE**

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale **venerdì 10 giugno 2016** sul campo in sintetico del centro sportivo di **Trento/Orione**, con inizio gara alle **ore 18,30**, secondo la seguente programmazione:

Gara 1 ore 18.30	Trento – Vallagarina
Gara 2 ore 19.10	Calavino - Perdente Gara 1
Gara 3 ore 19.50	Calavino - Vincente Gara 1

#### **MODALITÀ DEL TRIANGOLARI:**

Ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell'ordine indicato.

**Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti.** Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo mini-tempo, tranne che per validi motivi di salute.

Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul C.U. n. 1 ad esclusione del calcolo del punteggio gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate.

Nell'eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di rigore, **unicamente** per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro (la perdente rimane in campo).

Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara.

La graduatoria del triangolare verrà stabilita mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.



Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà conto nell'ordine:

1. della migliore differenza reti;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.

**LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DEL TRIANGOLARE DELLA FESTA FINALE PROVINCIALE SARA' A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO.**

## 5. GARE

### 5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

Si comunica l'avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni:

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CATEGORIA	DENOMINAZIONE DEL TORNEO	INIZIO	TERMINE	LOCALITÀ
SSD MEZZOLOMBARDO	AMATOR./RICREATIVO	COPA DE ORO	14/06/16	15/07/16	MEZZOCORONA
SSD MEZZOLOMBARDO	AMATOR./RICREATIVO	MEMORIAL ANDREA DEVIGILI	19/06/16	19/06/16	MEZZOLOMBARDO

### 5.2 RISULTATI GARE

#### FINALE CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

##### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FN - 1 Giornata - A			
FIEMME CASSE RURALI	- VALRENDENA	2 - 2	4 - 6 DTR

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento esprime le congratulazioni alla Società **S.C.D. VALRENDENA** per l'ambito traguardo raggiunto.

#### TORNEO ESORDIENTI A 9 PRIMAVERA

##### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
ANAUNE VALLE DI NON	- ISCHIA	2 - 2	
ISCHIA sq. B	- BASSA ANAUNIA	2 - 1	
TRENTO	- POL. OLTREFERSINA sq. B	2 - 2	

##### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
ANAUNE VALLE DI NON	- GARDOLO	2 - 3	
AQUILA TRENTO	- POL. OLTREFER sq. B	2 - 2	
BASSA ANAUNIA	- ISCHIA A.S.D.	0 - 3	
FERSINA PERGINESE	- ISCHIA A.S.D. sq. B	3 - 0	
TRENTO S.C.S.D.	- POL. OLTREFERSINA	2 - 2	

#### TORNEO ESORDIENTI A 9 MISTI PRIMAVERA

##### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
PREDAlA C.R. D ANAUNIA	- LEVICO TERME	3 - 2	
ROVERETO	- NAGO TORBOLE	0 - 3	
VALSUGANA SCURELLE	- BASSA ANAUNIA	0 - 3	

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 5 Giornata - R</b>			
BASSA ANAUNIA	- PREDAIA C.R. D ANAUNIA	3 - 3	
LEVICO TERME	- ROVERETO	1 - 3	
NAGO TORBOLE A.C.	- VALSUGANA SCURELLE	2 - 2	

**CAMPIONATO AMATORI****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04 giugno 2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>PLAY OFF AMATORI</b>			
LIZZANELLA	- AM. CALCIO BORGO	1 - 2	Qualificata: AM. CALCIO BORGO
AM. BAUZANUM	- MULIGEST	3 - 4	Qualificata: MULTIGEST

**COPPA REGIONE AMATORI****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04 giugno 2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>COPPA REGIONE AMATORI RITORNO</b>			
BASSA ANAUNIA	- CALAVINO/FORTE ALTO	0 - 0 (6-5 DTR)	Qualificata: BASSA ANAUNIA
REAL STELLATO	- ROMANIA TRENTO	1 - 4	Qualificata: ROMANIA TRENTO

**LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO**

- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                | <b>K</b> RECUPERO PROGRAMMATO                        |
| <b>B</b> SOSPESA PRIMO TEMPO                               | <b>M</b> NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO |
| <b>D</b> ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI              | <b>R</b> RAPPORTO NON PERVENUTO                      |
| <b>F</b> NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE | <b>U</b> SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                 |
| <b>G</b> RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      | <b>W</b> GARA RINVIATA PER ACCORDO                   |
| <b>H</b> RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI | <b>Y</b> RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI            |
| <b>I</b> SOSPESA SECONDO TEMPO                             |  |

## **6. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **6.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo nella seduta del 08/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **GARE DEL TORNEO PULCINI A 5 PRIMAVERA**

##### **GARE DEL 18/ 5/2016**

##### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 18/ 5/2016 **SACRA FAMIGLIA - MORI S.STEFANO**

- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto

##### **DELIBERA**

- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla Soc. SACRA FAMIGLIA  
- di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **PERDITA DELLA GARA:**

SACRA FAMIGLIA  
per prima rinuncia

##### **AMMENDA**

Euro 10,00 SACRA FAMIGLIA  
per prima rinuncia

#### **GARE DEL TORNEO PULCINI A 7 PRIMAVERA**

##### **GARE DEL 14/ 5/2016**

##### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 14/ 5/2016 **PINE S.D. sq. B - CALISIO CALCIO sq. E**

- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto

##### **DELIBERA**

- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla Soc. PINE' sq. B  
- di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia

##### **GARE DEL 25/ 5/2016**

##### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 25/ 5/2016 **COMANO TERME E FIAVE sq. B - VALRENDENA**

- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto

##### **DELIBERA**

- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla Soc. COMANO TERME E FIAVE sq. B  
- di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia

**GARE DEL 14/ 5/2016****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****PERDITA DELLA GARA:**

PINE S.D. sq.B  
per prima rinuncia

**AMMENDA**

Euro 10,00 PINE S.D. sq.B  
per prima rinuncia

**GARE DEL 25/ 5/2016****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****PERDITA DELLA GARA:**

COMANO TERME E FIAVE sq.B  
per prima rinuncia

**AMMENDA**

Euro 10,00 COMANO TERME E FIAVE sq.B  
per prima rinuncia

**GARA FINALE CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI****GARE DEL 5/ 6/2016****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

BONELLI DIEGO	(FIEMME CASSE RURALI)	CAPOVILLA DAVIDE	(FIEMME CASSE RURALI)
SARTORI NICOLO	(VALRENDENA)	TISI MATTIA	(VALRENDENA)
ZULBERTI FEDERICO	(VALRENDENA)		

**GARE DEL CAMPIONATO AMATORI – ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE****GARE DEL 4/6/2016****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE II INFR DIFFIDA**

LICIARDELLO EDY	(AMICI CALCIO BORGO)	LEKIQI ARGON	(MULTIGEST)
-----------------	----------------------	--------------	-------------

**GARE DEL CAMPIONATO AMATORI – COPPA REGIONE**

**GARE DEL 4/ 6/2016**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

POPA LUCIAN (ROMANIA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE II INFR DIFFIDA**

MANNELLI FILIPPO (BASSA ANAUNIA) LEVER EDOARDO (CALAVINO)

**6.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA “55^ EDIZIONE DEL TORNEO DELLE REGIONI”**

Il Giudice Sportivo della “55^ Edizione del Torneo delle Regioni”, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**TORNEO DELLE REGIONI CATEGORIA GIOVANISSIMI**

**GARE DEL 31/05/2015**

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

MARCON MICHELE (TRENTO)

### **6.3 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 7 giugno 2016, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 613 STAGIONE SPORTIVA 2014/15**

Con provvedimento dd. 30.03.2016 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento:

per rispondere:

1. Il Signor **MARCO TOSATO**, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale per aver promosso querela nei confronti del calciatore Andrea Cortelletti senza aver comunque ottenuto espressa deroga dal Consiglio Federale;
2. La società **G.S. BOLGHERA** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per comportamento ascritto al proprio tesserato

Le parti ritengono di addivenire al patteggiamento sulla pena proposta dal sostituto Procuratore Federale, nella sanzione di

- 1) Mesi 3 di squalifica per il giocatore Marco Tosato;
- 2) La società G.S. Bolghera, € 250,00 di ammenda

Il Tribunale visto l'art. 32 sexies del CGS, ritenuti che non vi sono elementi per prosciogliere, ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente

#### **ORDINANZA**

Per i fatti di cui al deferimento, si applicano le sanzioni:

- 1) Mesi 3 di squalifica per il giocatore Marco Tosato;
- 2) La società G.S. Bolghera, € 250,00 di ammenda

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell'Ufficio per gli adempimenti di competenza.

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 649 STAGIONE SPORTIVA 2015/16**

Con provvedimento dd. 12.04.2016 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento:

1. Il Signor **STANCHINA NICOLA**, Presidente dell'U.S. Ravinense, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19, comma 2, stesso codice, per aver preso parte all'Assemblea plenaria delle società, indetta dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed aver tenuto, in tale occasione un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti di alcuni componenti della classe arbitrale con uso di espressioni offensive;
2. La società **U.S. RAVINENSE** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1, CGS per comportamento ascritto al proprio tesserato

Il Tribunale, dopo ampia discussione, esaminati gli atti preso atto delle dichiarazioni rese, ritiene provati gli addebiti mossi. Gli stessi devono peraltro essere ricondotti nella loro oggettiva valenza.

Lo Stanchina, pur violando il divieto di partecipare a riunioni, non ha in concreto svolto attività rappresentativa e comunque propositiva, rimanendo per l'arco di riunione a cui era presente silenzioso.

Risulta accertato altresì che lo Stanchina al termine della citata riunione si è avvicinato ai dirigenti dell'AIA cercando il confronto.

Detto confronto seppur provocatorio non è sfociato in atteggiamenti concretamente aggressivi. Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene equo, inibire il sig. Stanchina per mesi 1 a decorrere dal 25.05.2017 e sino a tutto il 25.06.2017.

Appare altresì equo comminare la sanzione di € 600,00 di ammenda alla società US Ravinense a titolo di responsabilità oggettiva.

## **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 281 STAGIONE SPORTIVA 2015/16**

Con provvedimento dd. 13.04.2016 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento:

1. il Signor **DUMBRAVA ANDREI IULIAN**, (matr. 5.663.761) nato il 29.12.1998 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 – bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61, comma 6, delle N.O.I.F. per aver partecipato in posizione irregolare (in quanto non tesserato), nelle file della società A.S.D. Fersina Perginese, alla gara U.S.D. GARDOLO – A.S.D. FERSINA PERGINESE del 29.08.2015, Campionato Juniores Elite 2015/2016;
2. il Signor **DORIGONI ALAN**, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. FERSINA PERGINESE all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, 10, commi 2 e 6 del C.G.S. in relazione agli artt. 39, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver indicato nella distinta di gara U.S.D. GARDOLO – A.S.D. FERSINA PERGINESE del 29.08.2015, Campionato Juniores Elite 2015/2016, il nominativo del calciatore Dumbrava Andrei Iulian, pur non essendo lo stesso tesserato per la società A.S.D. Fersina Perginese, e, comunque, per aver consentito la partecipazione alla stessa del sopra menzionato calciatore.
3. la società **A.S.D. FERSINA PERGINESE**, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Signori DORIGONI Alan (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e DUMBRAVA Andrei Iulian (calciatore), alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, C.G.S..

Le parti ritengono di addivenire ad un patteggiamento, nei seguenti termini:

- 1) 2 giornate di squalifica per il giocatore DUMBRAVA ANDREI IULIAN;
- 2) 4 mesi di inibizione per il sig. Dorigoni Alan (tenuto conto della buona fede del Dorigoni, invitato a presenziare solo per quella occasione)
- 3) 1 punto di penalizzazione per la società ASD FERSINA PERGINESE;

Il Tribunale visto l'art. 32 sexies del CGS, ritenuti che non vi sono elementi per prosciogliere, ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente

### **ORDINANZA**

Per i fatti di cui al deferimento, si applicano le sanzioni:

- 1) 2 giornate di squalifica per il giocatore DUMBRAVA ANDREI IULIAN;
- 2) 4 mesi di inibizione per il sig. Dorigoni Alan
- 3) 1 punto di penalizzazione per la società ASD FERSINA PERGINESE;

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell'Ufficio per gli adempimenti di competenza.

---

**Pubblicato in Trento il 09/06/2016**

Il Segretario  
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente  
(*Ettore Pellizzari*)